

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla   Presidente
- Prof. Avv. Mauro Orlandi                            Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Diana V. Cerini                         Membro designato dalla Banca d'Italia  
(Estensore)
- Avv. Giuseppe Spennacchio                        Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Guido Sagliaschi                             Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 21 febbraio 2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

La controversia attiene all'estinzione anticipata di un finanziamento e agli importi quantificati per l'estinzione dall'intermediario, che formulano oggetto di contestazione da parte del ricorrente che ne richiede conseguentemente il rimborso.

Risulta, infatti, che il ricorrente aveva contratto un finanziamento in data 14 marzo 2007. L'importo lordo erogato era pari a € 19.200,00, da rimborsarsi con una rata mensile di € 160,00 per la durata di 120 mesi. Il finanziamento è stato peraltro estinto anticipatamente in data

Con reclamo del 8/2/2012 il ricorrente, in relazione all'estinzione di un prestito contro cessione del quinto, ha chiesto il rimborso di € 160,00 riferita alla rata "insoluta", relativa al mese di luglio 2011, "regolarmente detratta" dalla busta paga, oltre ad € 3.045,00 relativi alle "commissioni, oneri finanziari e assicurativi" non retrocessi al momento dell'estinzione.

La resistente si è opposta a tale richiesta tanto in sede di reclamo quanto in sede di ricorso. Con proprie controdeduzioni la convenuta ha, tra l'altro, precisato che il conteggio estintivo è stato elaborato nel "rispetto della normativa in materia di estinzione anticipata contenuta negli artt. 135 TUB e del DM 8 luglio 1992; la somma richiesta in sede di estinzione, quale capitale residuo, è stato quantificata "in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992"; in sede di conteggi estintivi, al fine di tenere conto del Comunicato della Banca d'Italia del 10.11.2009, sebbene non



dovuto, ha riconosciuto un “rimborso oneri gestionali” pari a € 248,40; la resistente ha altresì rilevato come il contratto di finanziamento fosse “estremamente chiaro nell’esposizione degli oneri e costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata”. In virtù di tali elementi, la resistente ritiene che non rientrerebbero tra i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata la “*commissione dell’Intermediario Finanziario*” e le restanti voci di costo, tra i quali i costi assicurativi e le commissioni indicate del ricorrente. Relativamente al rimborso della rata di € 160,00 riferita alla scadenza di luglio 2011, la stessa non risulterebbe “*più essere oggetto di contestazione*” in relazione alla domanda proposta all’ABF.

## DIRITTO

La questione rimessa a questo Collegio verte sul *quantum* del rimborso dovuto alla ricorrente a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento.

In merito a tale fattispecie, il Collegio ritiene utile richiamare il paradigma normativo di riferimento, dal quale occorre prendere le mosse al fine di accertare se la pretesa fatta valere dalla ricorrente possa trovare accoglimento.

In particolare, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 125, comma 2 T.u.b. «la facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario» e che «se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR».

Inoltre, pur se non vigente alla data di conclusione del contratto, per procedere alla determinazione della “equa riduzione”, di cui alla predetta norma, l’interprete può essere guidato dalla previsione di cui all’art. 125-sexies del T.u.b., introdotto dal d. lgs. n. 141/2010, ai sensi del quale «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Nel medesimo senso si pone anche la Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo «l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata».

Con riferimento, invece, al rimborso del premio assicurativo non goduto, in merito al quale l’intermediario ha osservato che lo stesso andrebbe richiesto direttamente alla compagnia assicurativa, che ha ricevuto il pagamento, e non all’intermediario, giova ricordare che l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’, prevede espressamente che «Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato».

Nel medesimo contesto, rileva, inoltre, l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, ai sensi del quale «nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del



contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso». Così come per il sopra citato art. 125-sexies del T.u.b., anche tale ultima norma non era ancora in vigore all'epoca della conclusione del contratto in esame. Tuttavia, si ritiene che anch'essa rappresenti un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata.

Tutto ciò chiarito, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, secondo un ormai consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: i) siano rimborsabili per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; ii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; iii) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; iv) pertanto, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore della ricorrente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

Infine, si rileva come sia dovuta anche la restituzione della penale dell'1% versata, in quanto la clausola contrattuale che la prevedeva deve ritenersi nulla per contrarietà a norme imperative sopravvenute (cfr. in particolare l'art. 3, comma 3 del d.lgs. 141/2010, che ha modificato il capo II del titolo VI del TUB).

Pertanto, sulla base del criterio proporzionale *ratione temporis* utilizzato dal Collegio ABF di Milano - e in relazione ai conteggi effettuati in applicazione di tale criterio, che pur risultano parzialmente difformi rispetto a quanto richiesto dal ricorrente (il quale peraltro non ha fornito specifica documentazione a supporto dei conteggi effettuati), si ritiene che la resistente sia tenuta a rimborsare l'importo di € 2.537,33 (per la somma di euro 2.014,80 a titolo di commissioni e euro 522,53 a titolo di premio assicurativo), oltre alla somma di euro 94,89 ritenuta dall'intermediario a titolo di penale, che si conferma non dovuta. In virtù della sopravvenuta illegittimità della clausola negoziale che la prevedeva. Si conferma al contrario, in base alla documentazione prodotta, la già avvenuta restituzione della somma di euro 160 relativa alla rata della mensilità di estinzione.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.632,22.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA